

(2001/C 174 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3327/00
di Christoph Konrad (PPE-DE) alla Commissione

(25 ottobre 2000)

Oggetto: Protezione dei consumatori, metodi di vendita/pratiche commerciali sleali

In Germania circa 100 000 cittadini sono rimasti vittima di frodi di massa nel quadro di modelli di finanziamento irregolari ad opera di società fiduciarie (acquisto di immobili già costruiti). Tramite strutture intermedie di vendita viene offerto l'acquisto di immobili (appartamenti) e quote di fondi comuni d'investimento immobiliare con la promessa, non mantenuta, di incentivi fiscali e rendite elevati basati sul finanziamento completo e affitti garantiti.

1. Può la Commissione far sapere se è al corrente dell'indebitamento collettivo di acquirenti imbrogliati dalla «acquisizione di immobili interamente finanziati» (abitazione e finanziamento in un unico pacchetto), attraverso accordi con banche, fiduciari e venditori e se ciò costituisce un'eventuale violazione della legislazione europea in materia di protezione dei consumatori?
2. Ritene la Commissione che queste pratiche sleali violino il principio formulato dalla Commissione e riconosciuto dalle altre istituzioni dell'UE, volto a salvaguardare senza riserve gli interessi economici e giuridici dei consumatori nell'UE e a contrastare il problema dell'indebitamento eccessivo dei consumatori causato dalle cosiddette «vendite a catena»⁽¹⁾?
3. Come intende la Commissione disciplinare le pratiche delle organizzazioni di vendita giuridicamente indipendenti che usano metodi discutibili nei confronti dei consumatori (approccio aggressivo in vista della conclusione dell'affare, informazioni fuorvianti, mancato rispetto delle promesse fatte nel dépliant pubblicitario)?
4. Qual è l'opinione della Commissione in ordine a obbligazioni e responsabilità connesse alla violazione del dovere di diligenza delle banche (banche come creditori e contemporaneamente parti dell'investimento a seguito degli accordi di finanziamento fra banca e organizzazione di vendita e dei contratti di finanziamento)?
5. Di quali opportunità possono avvalersi i consumatori altamente indebitati da questi modelli di finanziamento per far valere il diritto al risarcimento del danno, sfruttando tutte le possibilità di ricorso?

⁽¹⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione del 2.12.1998 — Piano d'azione in materia di politica dei consumatori 1999-2001 (COM(98) 696) e le risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione. Cfr. inoltre la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 su un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori (decisione n. 283/1999/CE).

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(17 gennaio 2001)

1. La Commissione non era al corrente delle pratiche commerciali citate dall'Onorevole parlamentare. Sulla base delle informazioni disponibili, non pare che le pratiche in questione siano coperte dalla legislazione comunitaria in vigore sulla protezione dei consumatori. Eventualmente nelle pratiche in questione si potrebbero ravvisare casi di pubblicità ingannevole conformemente alle disposizioni della direttiva del Consiglio 84/450/CEE del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole⁽¹⁾. Tuttavia, ai sensi della direttiva gli Stati membri godono di ampia libertà per quanto riguarda l'attuazione, pertanto eventuali reclami specifici dovrebbero essere indirizzati alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Sulla base delle informazioni disponibili si potrebbe ravvisare un caso di violazione delle disposizioni comunitarie in materia di protezione dei consumatori

2. e 3. Pratiche come quelle descritte dall'Onorevole parlamentare sicuramente danneggiano gli interessi economici e giuridici dei consumatori.

Nel suo «Piano d'azione in materia di politica dei consumatori 1999-2001»⁽²⁾, la Commissione ha intrapreso l'esame della possibilità di realizzare un quadro generale sulle condizioni commerciali eque. Oltre a questo impegno, la Commissione sta elaborando una comunicazione in materia, che sarà presentata alle istituzioni comunitarie entro pochi mesi. Tuttavia non è chiaro dalle informazioni disponibili se le pratiche incriminate possano rientrare nella sfera di riferimento delle transazioni commerciali eque.

Ad ogni modo, anche un contesto generale relativo a transazioni commerciali eque non può necessariamente prevenire le pratiche fraudolente e in effetti quanto descritto dall'Onorevole parlamentare comporta un comportamento criminale.

4. Un'eventuale responsabilità contrattuale in questi casi riguarda la normativa nazionale tedesca e non la normativa comunitaria.

5. I consumatori interessati dovrebbero rivolgersi a un legale o contattare associazioni dei consumatori per consulenza o sostegno, conformemente alle leggi tedesche.

(1) GU L 250 del 19.9.1984.

(2) COM(98) 696 def.

(2001/C 174 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3337/00
di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione

(25 ottobre 2000)

Oggetto: Attentati alla libertà di stampa in Austria

Lunedì 9 ottobre, come riferito dalla più autorevole stampa europea, i giornalisti austriaci della ORF, la televisione di Stato, hanno denunciato all'unanimità le massicce pressioni e le intollerabili interferenze censorie esercitate sulla redazione e sulla direzione dell'emittente TV dai massimi esponenti del Partito della Libertà (FPÖ) del sig. Jörg Haider. Si è distinto in particolare il capogruppo parlamentare della FPÖ, Peter Westenthaler, che in sol giorno è intervenuto ben 22 volte per ostacolare il lavoro dei giornalisti, per influenzare «i temi trattati, il formato e l'ampiezza dei servizi» e per esigere «reportage di compensazione» ogni qual volta i notiziari televisivi non risultassero di suo gradimento.

Secondo la rivista Profil, inoltre, la direzione della TV di Stato ha aperto un'inchiesta interna sulla «fuga» di testi giornalistici inoltrati a uomini politici ancora prima che venissero trasmessi. Un'altra fonte ha rivelato infine il piano criminoso di due agenti di polizia di «punire fisicamente» il conduttore televisivo Josef Bronkal per le severe critiche da lui mosse al partito di Jörg Haider.

Prendendo atto del comunicato del 12 settembre 2000, con cui i 14 governi dell'Unione hanno abrogato le sanzioni diplomatiche contro l'Austria, sottolineando al tempo stesso la necessità di una «vigilanza particolare» da esercitare nei confronti del Partito della Libertà di Jörg Haider, non ritiene la Commissione che questi clamorosi e continui attentati alla libertà di stampa, e quindi alla democrazia, nella Repubblica austriaca richiedano un'esplicita e vigorosa condanna da parte degli organi istituzionali dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(12 dicembre 2000)

La Commissione attribuisce sempre una grande importanza al rispetto dei principi democratici e soprattutto alla libertà di stampa, in particolare negli Stati membri. Spetta tuttavia alle autorità austriache adottare le eventuali misure che l'episodio denunciato dall'onorevole parlamentare doveva richiedere. Azioni del genere, infatti, nello stato attuale del diritto comunitario, non rientrano nelle competenze della Commissione. D'altra parte, non risultano soddisfatte, nella fattispecie, le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del trattato sull'Unione europea in materia di violazione di diritti fondamentali.